

ORDINANZA N. 25 DEL 16 GIUGNO 2015

Modifiche all'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 come modificata dall'Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014.

Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 "Proroga dei termini e parziale modifica dell'Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 "Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico"

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in

seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in data 01 marzo 2013;

- n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;

- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

- n. 52 del 29 aprile 2013 “Modifiche all’Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall’Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del

Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;

- n. 79 dell’8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012.

- n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”.

- n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali

finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 44 del 30 maggio 2014, concernente ulteriori modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 e n. 5 del 30 gennaio 2013;

- n. 75 del 24 novembre 2014 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013 “Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013 “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- n. 84 del 19 dicembre 2014 “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Richiamato il proprio decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 con il quale è stata aggiudicata la Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;

Visto il D. L. del 12 settembre 2014 n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito nella Legge 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare

l'art. 7 comma 9-ter, che prevede che lo stato d'emergenza venga prorogato fino al 31 dicembre 2015

Preso atto delle criticità emerse in fase istruttoria, in particolare della numerosità delle richieste di integrazione delle domande presentate dalle imprese;

Ritenuto necessario, pertanto, di dover:

- estendere, in ragione della complessità progettuale degli interventi oggetto di finanziamento, i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2015, al fine di poter assicurare la massima partecipazione delle imprese, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza ai sensi del D.L. n. 133/2014 sopra citato e della omogeneità dei termini previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.;
- specificare ulteriormente, che in riferimento alle cause di revoca dei contributi, per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell'immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l'utilizzo per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa ;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136” (in seguito D.Lgs. n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la decisione della Commissione europea C(2012) 9853 Final;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. Di procedere alla modifica dell'Allegato A) dell'Ordinanza 158/2013 nelle seguenti parti:
 - al paragrafo 2.1, viene eliminato il punto D.:
 - al paragrafo 3.1 , la lettera h) viene sostituita con la seguente formulazione “essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;
 - al paragrafo 3.1 viene inserita la lett. h-bis) “essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti depositata presso il Comune competente o altri enti preposti”;
 - il paragrafo 4.1 viene sostituito con la seguente formulazione “Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l'erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014, fatto salvo quanto disposto al punto 4.7 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico”;
 - il paragrafo 4.3 viene sostituito con la seguente formulazione “Ai fini della attestazione dell'effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell'erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta **copia del “Certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo”**, della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi dei commi 8, 8-bis e 9, art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato”;

- al paragrafo 4.7, punto 8, le parole "31 dicembre 2015" vengono sostituite con le parole "31 dicembre 2016";
- al paragrafo 4.7, punto 8, le parole "31 dicembre 2015 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014"
- al paragrafo 5.8, lett. b, le parole "entro 31 dicembre 2015 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014"
- al paragrafo 8.1, le parole "30 giugno 2015" vengono sostituite con le parole "31 dicembre 2015",
- al paragrafo 8.10 le parole "entro il 31 dicembre 2015 " vengono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2016";
- al paragrafo 8.10 le parole "a valere anche per le Ordinanze n. 52 del 29 aprile 2013, n. 91 del 29 luglio 2013 e n. 158 del 23 dicembre 2013" vengono sostituite con le parole "a valere anche per le Ordinanze n. 52 del 29 aprile 2013, n. 91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n. 75 del 24 novembre 2014";
- al paragrafo 8.11 il punto 3 viene sostituito con la seguente formulazione "copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo, depositato presso il Comune competente o altri enti preposti";
- al paragrafo 8.11 viene inserito il punto 3-bis con la seguente formulazione "copia della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, depositata presso il Comune competente o altri enti preposti";

– Il paragrafo 10.4 viene sostituito con la seguente formulazione:

“Si procederà alla revoca d’ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
- qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell’immobile oggetto dell’intervento;
- qualora i requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione della domande non vengano mantenuti nei 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell’immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l’utilizzo per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa ;
- qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell’intervento ovvero alla perizia giurata;
- qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l’opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;
- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all’importo di € 4.000,00;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- in caso di dichiarazioni mendaci”.

1) all’Appendice 1 il punto 4 viene sostituito con la seguente formulazione:
“Copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante) della verifica di

sicurezza e dei relativi depositi ai sensi del D.L. 74/2012 copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo;

2. di prorogare i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2015;
3. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nell'Ordinanza n.158/2013;
4. di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il testo coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1;
5. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 16 Giugno 2015

Stefano Bonaccini

TESTO COORDINATO CON Le ORDINANZE 91/2013 E 158/2013

1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).

2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

2.1 Possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento) che:

A. hanno l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 del DL 74/2012;

B. esercitano l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento;

C. hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l'intervento di miglioramento sismico;

2.2. L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;

- affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;

- titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.

- titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve

essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;

3. REQUISITI AMMISSIBILITÀ IMPRESE BENEFICIARIE

3.1 Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) avere lavoratori dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;

d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, la Regione provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa);

e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");

g) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

h) essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;

h-bis) essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti depositata presso il Comune competente o altri enti preposti;

i) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

3.2 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando.

3.3 Esclusivamente per gli interventi di miglioramento sismico di cui al successivo paragrafo 4, lettera C) - e limitatamente ad essi -, ovvero per interventi effettuati in immobili ove l'impresa che presenta la domanda di contributo sia titolare di contratto di comodato secondo quanto stabilito al paragrafo 2.2 D) l'impresa può presentare ulteriore domanda di contributo anche se ha già aderito alle iniziative di cui all'Ord. 23/2013 ss.mm.ii., fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 5).Le disposizioni del paragrafo 5), in materia di massimali e intensità dei contributi concedibili afferiscono all'insieme delle istanze presentate da una singola impresa ai sensi della presente Ordinanza e ai sensi dell'Ordinanza 23 ss.mm.ii.;

3.4 La mancanza o l'inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

3.5 Qualora vengano riscontrate irregolarità successivamente alla concessione/liquidazione del contributo e comunque entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

3.6 Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute nelle Appendici allegare, parte integrate del presente bando.

4. **INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

4.1 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l'erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, 158 del 23 dicembre 2013 e 75 del 24 novembre 2014, fatto salvo quanto disposto al punto 4.7 relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico;

4.2 Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando e riguardare esclusivamente:

A. Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
- 4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.

C. Interventi di miglioramento sismico non compresi nella precedente lettera A); sono ammissibili le spese per interventi di miglioramento sismico diversi da quelli previsti nella precedente lettera A) con le seguenti modalità:

1. l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
2. deve essere stato effettivamente conseguito - come attestato dalla perizia giurata - un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
3. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
4. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
5. gli interventi di miglioramento sismico possono essere effettuati anche successivamente alle opere di cui alla precedente lettera A) e devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo;
6. in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve:

6.1 descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;

6.2 attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;

6.3 attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;

6.4 attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

D. Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A) + B) + C).

4.3 Ai fini della attestazione dell'effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell'erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta **copia del "Certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo"**, della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi dei comma 8, 8-bis e 9, art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato.

4.4 Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell'istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto, e congruo con le finalità del presente bando, le imprese dovranno allegare **perizia giurata (APPENDICE 2) avente data antecedente a quella di**

presentazione della domanda, redatta esclusivamente da un professionista abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

4.5 Il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.) ed al lordo dei contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali.

4.6 Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

- interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico effettuati in locali diversi da quelli in cui l'impresa richiedente esercita la propria attività lavorativa; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non sono ammesse a contributo le spese relative a interventi effettuati in locali non utilizzati o ceduti a terzi in locazione o in comodato d'uso, etc.;
- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- pulizia dei locali;
- spese generali;
- spese amministrative e di gestione.

4.7 DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Possono inoltre presentare domanda disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l'intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122, a valutazione di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 35/2013;
2. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico di cui alla lettera C) del presente Paragrafo 4; tali interventi di miglioramento sismico devono essere diversi da quelli previsti dalla lettera A) del presente Paragrafo 4;
3. alla domanda di contributo deve essere allegata, oltre all'eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio previsto dal Paragrafo 7, punto 3) della presente Ordinanza, anche copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
4. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
5. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
6. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento,

pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

7. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;

8. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012) entro il termine massimo del 31 dicembre 2016, a valere anche per le Ordinanze n.52 del 29 aprile 2013, n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n.75 del 24 novembre 2014;

9. l'ammissione al contributo verrà disposta con appositi decreti del Commissario Delegato di approvazione e concessione;

10. si applicano, per tutto e solo quanto non espressamente disposto dal presente punto *"Domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico"*, le procedure di valutazione e ammissione delle domande previste in via generale dalla presente Ordinanza;

11. in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve fra l'altro:

- descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal precedente punto 9;
- attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo debba essere sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

- attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo e il livello raggiunto con l'intervento previsto.

12. per gli interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare, il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a seguito della presentazione dell'intera documentazione di spesa;

13. all'atto della concessione dei contributi saranno comunicate le modalità di rendicontazione e liquidazione della spesa sostenuta.

5. **CONTRIBUTO**

5.1 L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

5.2 Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00.

5.3 Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare, tenuto conto anche delle concessioni riferite alle Ordinanze 23/2013, 52/2013, 91/2013, 158/2013, 75/2014:

- Euro 149.000, per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A - B- D);
- Euro 149.000, per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti C e D);
- Euro 200.000 complessivi per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze

strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A-B-C-D). In tale caso è necessario allegare alla domanda le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

5.4 In presenza di copertura assicurativa sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico, il contributo di cui al presente bando è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico.

5.5 In presenza di eventuale copertura assicurativa sugli interventi di rimozione delle carenze strutturali o di miglioramento sismico, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato;
- esistenza di eventuale franchigia.

5.6 Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

5.7 In caso di beni assicurati, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

5.8 L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;

- per interventi superiori all'importo di € 50.000,00, in due soluzioni:

a) con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento;

b) con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa da presentare entro 31 dicembre 2016 a valere anche per le Ordinanze n.52 del 29 aprile 2013, n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n.75 del 24 novembre 2014.

6. CUMULABILITÀ

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese.

7. REGIME DI AIUTO

Il contributo di cui al presente bando viene concesso nell'ambito della notifica redatta ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato denominata "Interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012 per Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto" (aiuto di Stato n. SA.35413) con riferimento agli interventi previsti all'interno dell'art. 3 del D. L. 74/2012.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

COME COMPILARE LA DOMANDA

8.1 La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere compilata - a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. Sarà possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre 2015, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse come previsto dal successivo paragrafo 8.4.

8.2 La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi del comma 1 lett a) dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. "Codice

dell'amministrazione digitale". La firma della domanda non può essere delegata. Non sono ammissibili le domande di contributo firmate digitalmente da soggetti diversi dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente.

8.3 Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

8.4 Il Commissario, con propria Ordinanza debitamente motivata, può sospendere la procedura di presentazione delle domande qualora i contributi richiesti esauriscano la disponibilità di risorse anticipatamente alla data di scadenza prevista.

8.5 Si riserva, altresì, con le medesime modalità, la facoltà di riattivare la procedura in presenza di risorse aggiuntive rese disponibili o riscontrata la disponibilità di risorse residue, dandone adeguata pubblicità.

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

8.6 La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.7 Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. Quanto dichiarato nella domanda dovrà essere pienamente coerente con quanto attestato nella perizia giurata e nella relazione tecnica allegate.

8.8 Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, fra l'altro, a pena di esclusione:

- a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;
- b) l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;

- c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
- d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti al punto 3;
- e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- f) la dichiarazione dell'impresa di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola "DEGGENDORF";
- g) la dichiarazione dell'impresa che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia) e che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di rimozione delle carenze strutturali, obbligate ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;
- h) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo redatto a seconda della modalità di erogazione del contributo:
- in caso di erogazione in un'unica soluzione, il rendiconto dovrà riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori;
 - solo per interventi superiori a € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni e solo per lavori già terminati al momento della presentazione della domanda, il rendiconto dovrà riferirsi al totale delle spese

previste per gli interventi conclusi e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori;

i) i dati relativi a tutti i fornitori e subfornitori degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e i miglioramento sismico, in particolare: ragione sociale, indirizzo della sede legale, partita IVA, codice fiscale, settore di attività, codice ATECO; per i fornitori e subfornitori operanti nei settori elencati dall'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 e dalla Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012, devono essere riportati nella domanda – a pena di esclusione dal contributo delle relative spese – i seguenti dati:

- data di iscrizione o di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis del decreto legge 74/2012 (c.d. "white list");
- prefettura a cui è stata presentata la sopra citata richiesta di iscrizione.

Si riporta l'elenco dei settori per i quali è necessaria la richiesta di iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;
7. autotrasporti per conto di terzi;
8. guardiania dei cantieri;

9. fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
10. demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
11. movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti
12. noleggio con conducente di mezzi speciali;
13. fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
14. fornitura, e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;
15. fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico

In caso il fornitore o subfornitore non operi nei settori sopra elencati, la domanda di contributo dovrà contenere l'attestazione che gli stessi fornitori o subfornitori non sono tenuti alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

Si precisa che l'attività di commercio di prodotti in ferro lavorato, disgiunta dalla attività di produzione, non rientra tra quelle tenute alla iscrizione ai citati elenchi presso le prefetture.

- j) il termine iniziale e il termine finale degli interventi ai sensi delle prescrizioni di cui al punto 5;
- k) ove prevista ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi.

- l) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione del contributo concesso.

8.9 Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:

- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
- i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo di cui al punto 5, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

e sottoscrivere inoltre l'impegno a:

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

8.10 Le fatture relative agli interventi eseguiti dovranno essere emesse entro la data della presentazione della domanda e integralmente pagate entro il 31 dicembre 2016, esclusivamente per le liquidazioni effettuate in duplice soluzione relative ad interventi di rimozione delle carenze strutturali a valere anche per le Ordinanze n.52 del 29 aprile 2013, n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013 e n.75 del 24 novembre 2014, secondo le modalità previste al punto 5.8, pena la loro esclusione dal contributo e dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi entro i termini di ammissibilità, pena il non riconoscimento delle

spese effettuate. Fatta eccezione per gli interventi di miglioramento sismico di cui al punto 4.7

ALLEGATI ALLA DOMANDA

8.11 La domanda di contributo, compilata tramite l'apposito applicativo web, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori indicati nell'appendice al presente bando:

1. fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
2. perizia giurata che dovrà essere necessariamente redatta sulla base dello schema di cui all' APPENDICE 2, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità di eliminazione delle caratteristiche strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 e dell'intervento di miglioramento sismico ed in particolare che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento, e che tutte le opere siano ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; essa deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia giurata dovrà altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;
3. copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;
- 3-bis. copia della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, depositata presso il Comune competente o altri enti preposti;
4. relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi, i risultati

conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' APPENDICE 3 del presente bando. La sezione di tale relazione, denominata "Descrizione dell'iniziativa" sarà soggetta a pubblicazione dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;

5. copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l'erogazione dei contributi in un'unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35%, per gli interventi conclusi, qualora si richieda l'erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

8.12 Il CUP sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese ritenute ammissibile il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale o in altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

NEL CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DUE SOLUZIONI

8.13 Le eventuali richieste di saldo (punto 5. modalità b) dovranno essere compilate esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono contenute sul sito internet "www.regione.emilia-romagna.it/terremoto". Le richieste dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente. Non sono ammissibili le richieste sottoscritte da altri soggetti.

8.14 La documentazione di spesa da presentarsi a saldo rigorosamente entro i termini previsti al paragrafo 8.10, dei cui contenuti verrà valutata la conformità con

quanto ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a conferma dei requisiti di ammissibilità.

8.15 L'impresa dovrà inoltre trasmettere tramite l'applicativo web i seguenti documenti obbligatori:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante
- 2) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione dell'eventuale saldo del contributo, da comunicare solo nel caso di variazioni;
- 3) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze, per un importo pari alla restante spesa sostenuta;
- 4) elenco e generalità dei fornitori;

8.16 Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

8.17 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato al precedente punto 4;
- dovranno rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente bando;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi;

- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere rendicontate con le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo;
- dovranno essere desunte dal prezzario regionale o altri prezzari ufficiali vigenti per i territori ammessi al beneficio, ove possibile.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

8.18 Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il pagamento delle spese dovrà avvenire tramite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE

8.19 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse, è costituita esclusivamente dal bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. L'estratto conto costituisce documentazione obbligatoria. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento. La mancanza della sopra citata documentazione costituisce motivo di esclusione della relativa spesa dal contributo.

9. PROCEDURE, MODALITÀ DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.1 L'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata sono svolte all'interno dell'Area di Coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo", quale articolazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato, rispettando l'ordine di arrivo delle domande.

9.2 Per la valutazione delle caratteristiche tecnico e finanziarie, dei miglioramenti strutturali e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il Responsabile del procedimento si avvale del Nucleo di valutazione previsto dalla medesima Ordinanza 75/2012.

9.3 La valutazione dell'ammissibilità delle domande e delle caratteristiche tecniche finanziarie dell'intervento, verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo (validazione della domanda). Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere la domanda.

9.4 A pena di decadenza della domanda, previa valutazione del S.I.I., le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012), tramite l'applicativo web, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste da parte delle imprese.

9.5 Entro 60 giorni dalla data di validazione della domanda, con appositi atti, si provvederà, nei limiti delle risorse stanziare, alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili. I termini s'intendono sospesi qualora il Responsabile del procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa.

9.6 Qualora l'ammontare delle risorse disponibili risulti insufficiente a soddisfare le domande di contributo, ai fini della concessione, fatta salva la succitata priorità, si terrà conto della data e ora di inoltro (validazione) della domanda.

9.7 Con appositi atti, si provvederà:

- all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di risorse;

- all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;

- agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

9.8 L'erogazione dei contributi avverrà, di norma, nel caso degli interventi già sostenuti al momento di presentazione della domanda, entro i 45 giorni successivi dalla data di adozione dell'atto di concessione.

9.9 In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle procedure, e concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.

9.10 Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure tramite l'applicativo web.

10. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

CONTROLLI

10.1 Il Commissario effettuerà controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi. Il Commissario si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dal bando.

10.2 Il Commissario potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'intervento agevolato (esempio: fatture e relative quietanze) o altra documentazione necessaria a

verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

10.3 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

REVOCHE

10.4 Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
- qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
- qualora i requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione della domande non vengano mantenuti nei 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell'immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l'impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l'utilizzo per l'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa ;
- qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
- qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;

- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all'importo di € 4.000,00;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- in caso di dichiarazioni mendaci.

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

10.5 I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla struttura del Commissario, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

10.6 Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

11. VARIANTI ALL'INTERVENTO FINANZIATO

Non sono ammesse variazioni rilevanti e sostanziali all'intervento finanziato.

12. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

13. RINUNCE AL CONTRIBUTO

13.1 Il beneficiario del contributo, nel caso si verificano fatti che siano contrari alle indicazioni contenute in codesto regolamento, intervenuti anche nei 3 anni successivi al contributo in oggetto, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

13.2 In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

14.1 Il Commissario, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

14.2 A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti da questi prodotti.

14.3 I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del suddetto intervento.

15. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.L. N. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

16. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>. È possibile inoltre contattare:

- **Sportello Imprese:**
Dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00
Tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
- **Referenti:**
Angelo Marchesini 051 527 6334
Claudia Magri 051 527 6536
Angelina Scala 051 527 6532
- imprese@regione.emilia-romagna.it
- **per l'utilizzo dell'applicativo web (Sfinge)**
- Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Numero verde 800969817 – telefono 051 0701172

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" è il dott. Roberto Ricci Mingani Presidente del Nucleo di valutazione per l'Area "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 44/2014.

APPENDICE 1

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet

I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture) e allegati alla domanda in formato PDF:

- 2) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 3) perizia giurata;
- 4) Copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante) della verifica di sicurezza e dei relativi depositi ai sensi del D.L. 74/2012 copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo;
- 5) relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione - anche nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo - delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 6) Per gli interventi già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo, copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture e delle relative quietanze per un importo non inferiore al 35% delle spese sostenute qualora, in presenza di

interventi d'importo superiore a Euro 50.000,00 si richieda l'erogazione del contributo in due soluzioni.

- 7) Nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture.

Sono inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti allegati.

Per gli interventi già effettuati, deve inoltre essere allegata alla domanda di contributo:

- 1) copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura);
- 2) copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle fatture;
- 3) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto, comodato gratuito o locazione finanziaria, copia del relativo contratto.

APPENDICE 2

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA (singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Ubicazione dettagliata dell'immobile o immobili oggetto dell'intervento;
- 2) Oggetto della Perizia Giurata;
- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento al comma 8 dell'art. 3 del D.L.74/2012 convertito in Legge con modificazioni nella Legge 122/2012;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerenti gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi effettuati (Paragrafo 4.A) della presente Ordinanza) e al costo della mano d'opera impiegata nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;
- 7) **A.** Interventi di miglioramento sismico già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:
 - a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;

- b) attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
- c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
- d) attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

7) **B.** Interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:

- a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal Paragrafo 4, punto 9;
- b) attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
- c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo.

- 8) Costo complessivo - al netto dell'IVA - degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e costo complessivo - al netto dell'IVA - degli interventi di miglioramento sismico, in coerenza con quanto esposto in domanda e attestazione della piena congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del bando;
- 9) Conclusioni;
- 10) Formula di Giuramento;
- 11) Dati e firma del Tecnico.

APPENDICE 3

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di finanziamento:

1. Elementi distintivi dell'impresa richiedente

Indicare l'attività dell'impresa richiedente e l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA).

Indicare altresì il numero dei dipendenti – così come risultante dal Libro Unico del Lavoro - e l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Descrizione dell'iniziativa che sarà soggetta a pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

3. Descrivere gli interventi, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si sono conseguiti o che si intendono conseguire nel caso di interventi di miglioramento sismico non ancora effettuati alla data di presentazione della domanda, indicando la situazione aziendale anteriore agli stessi e descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che sono stati raggiunti, riportando l'importo complessivo degli interventi.

4. Descrizione analitica delle spese

Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C-D) previste dal bando con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singola fattura) nella domanda da compilare on line e per i diversi interventi finanziati.

5. Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo con distinzione tra le spese effettuate e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda e le spese ancora da effettuare.

SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categori a di spesa	Voce di spesa	Totale costi già sostenuti su cui l'impresa chiede il contributo relativo alle tipologie di spesa di cui alle lettere A) B) C) D) (i.v.a. esclusa)	Totale costi da sostenere su cui l'impresa chiede il contributo (iva esclusa) N.B solo per le domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazion e degli interventi di miglioramento sismico - con riferimento alle sole spese di cui alle lettere C) e D)
A)	Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; 4) eventuali carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti		
B)	Spese accessorie e strumentali funzionali all'eliminazione delle carenze richiamate nella categoria di spesa tipo A), ritenute indispensabili dal tecnico, per la completezza degli interventi comprese eventuali spese per prove tecniche e		

	indagini diagnostiche in loco		
C)	Spese per il miglioramento sismico non ricomprese nella lettera A) e coerenti con i costi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i (65 euro al mq ogni 10 punti di miglioramento sismico, calcolato come differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismico raggiunto pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni)		
D)	Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifiche e collaudo (ove previsto), nonché la spesa relativa all'ottenimento del certificato di agibilità sismica, nel limite massimo del 10% del totale delle categorie di spesa A) + B+C)		
	TOTALE		

Eventuali informazioni aggiuntive

.....

.....